

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero 

Sezione

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico   
  Datore\_lavoro\_Privato   
  CSP/CSE   
  Dirigente   
  Responsabile\_Lavori  
 Committente   
  Preposto   
  RSPP   
  Lavoratore  
 Altro

## Esito

- Assoluzione  
 Condanna   
  Pena detentiva   
 Pena detentiva+pecuniaria   
 Pena pecuniaria   
 Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso   
 Risarcimento alla costituita parte civile

Altri elementi

Quantum

 1\* Grado

Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in data 10.09.2015 condanna alla pena di anni uno di reclusione nonché €.1.500,00 di ammenda. Veniva altresì condannato, in solido con la responsabile civile E. srl, al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa e dell'INAIL, e veniva liquidata una provvisoria di €.30.000,00 a favore della prima.

 2\* Grado

Corte di Appello di L'Aquila in data 26.09.2016 conferma integralmente il primo grado di giudizio.

 precedente cassazione Precedente appello

## Classificazione evento

- Infortunio   
  Malattia   
  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni   
 Morte

## Soggetto leso

- Operaio   
 Artigiano   
 Impiegato   
 Imprenditore   
 Ulteriori soggetti lesi   
 Altro    
 Salute Sicurezza

## Fattispecie

Mentre stava lavorando sul solaio del piano terra di una palazzina in costruzione, mentre transitava sul piano solaio, copertura del sottostante piano garage con un dislivello di oltre tre metri, improvvisamente precipitava all'interno della buca, sprofondando per oltre tre metri nel piano garage e riportando lesioni.

## Tipologia del luogo di avvenimento

|   |                                   |  |                                  |
|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Privato | <input type="checkbox"/> Pubblico | <input checked="" type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Ufficio |
|   |                                   | <input type="checkbox"/> Fabbrica            | <input type="checkbox"/> Altro   |
|   |                                   |  | <input type="text"/>             |

## Principio di diritto

Come già in appello, anche con l'impugnazione il prevenuto lamenta la mancata valutazione delle posizioni di garanzia gravanti sul coordinatore per la sicurezza e sul responsabile del cantiere, sostenendo che esse siano tali da escludere quella del datore di lavoro. È tuttavia principio generalissimo ed incontestato quello per cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod.civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro (Sez. 4, n. 4361 del 21 ottobre 2014, Ottino, Rv. 263200; Sez. 4, n. 37840 del 10 luglio 2009, Vecchi ed altro, Rv. 245274; Sez. 4, n. 20595 del 12 aprile 2005, Castellani ed altro, Rv. 231370). Come altrettanto pacificamente affermato, la posizione di garanzia del datore di lavoro può venire meno, in presenza di altre figure professionali deputate all'osservanza delle misure poste a salvaguardia della sicurezza sul lavoro, solamente in caso di valida, rigorosa e rituale delega di funzioni, configurandosi altrimenti mero concorso di colpe fra il datore di lavoro e gli altri soggetti (Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261108). Peraltro, l'esistenza di valida delega di funzioni deve sempre essere provata da chi la invoca, trattandosi di causa di esclusione di responsabilità (Sez. 3, n. 14352 del 10 gennaio 2018, Bulfaro, Rv. 272318; Sez. 4, n. 39158 del 18 gennaio 2013, Zugno ed altri, Rv. 256878).

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

|  |  |                                     |   |
|--|--|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Rigetto_del_ricorso | <input type="checkbox"/> Ricorso_inammissibile   |                                     |   |
| annullamento                                 | <input checked="" type="checkbox"/> senza rinvio | <input type="checkbox"/> con rinvio | <input type="checkbox"/> con_rinvio_ai_soli_fini_civili |

## Dispositivo

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione concernente la sospensione condizionale della pena, sospensione che riconosce. Rigetta nel resto. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore delle parti civili, liquidate in euro duemilacinquecento, oltre accessori come per legge, ed INAIL, liquidate in euro duemilacinquecento, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma il 14 giugno 2018.

## Note

l'evento si verificava a causa dell'omessa adozione di quelle misure imposte al datore di lavoro dall'art. 2087 cod.civ., atteso che l'infortunio non si sarebbe realizzato se la botola fosse stata dotata di un idoneo parapetto e di una tavola fermapiede. Correlativamente, come rilevato dalla Corte territoriale, la nomina di un coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva e la presenza di un responsabile dei lavori nel cantiere non possono valere ad escludere la penale responsabilità dell'imputato, non risultando in alcun modo che ad essi siano stati delegati anche obblighi di prevenzione e sorveglianza propri del datore di lavoro.

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**